Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 238

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA** — ROMA - Giovedì, 1° settembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r, — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

### *AVVISO AGLI ABBONATI*

**Si comunica che il numero di c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, è stato sostituito dal numero 00387001.**

**Pertanto, onde evitare ritardi o disguidi, si prega di effettuare i versamenti sul nuovo numero.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**1976**



**1977**

## COMUNITA' EUROPEE



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1976, n. **1075.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Costantino Bresciani Turroni », in Milano.**

N. 1075. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Costantino Bresciani Turroni », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1977*
*Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 76*

LEGGE 8 agosto 1977, n. **639.**

**Interventi per le zone del Piemonte colpite dall'alluvione del maggio 1977.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano nelle province e nei comuni del Piemonte colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 1977 indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, sentita la regione Piemonte, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio delle opere di conto dello Stato è autorizzato lo stanziamento di lire 1.500 milioni, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977.

I lavori di ripristino indicati nel primo comma dovranno eseguirsi ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale è autorizzata la spesa di lire 250 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977.

Per i lavori di sistemazione e completamento di opere idrauliche di competenza del magistrato per il Po è autorizzata la spesa di lire 20.750 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10.750 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 10.000 milioni nell'anno finanziario 1978.

Gli interventi previsti dal precedente comma dovranno attuarsi, d'intesa con la Regione Piemonte, nei bacini orografici e per gli importi indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 3.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dall'alluvione da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

Per la sistemazione e per la riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, da eseguirsi, sentita la regione Piemonte, con i miglioramenti tecnici indispensabili, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni.

La spesa complessiva di lire 12.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Ai fini del primo comma del presente articolo il capo compartimento della viabilità è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera *e*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, che sarà iscritta al capitolo 1571 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanzia-

rio 1977, per la erogazione di contributi e sovvenzioni e per provvidenze contingenti a favore dei comuni indicati ai sensi del precedente articolo 1.

Art. 5.

Alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nel settore agricolo si provvede con il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364. La dotazione del fondo è incrementata per l'anno 1977 di lire 12.000 milioni.

La predetta somma di lire 12.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato « Fondo di solidarietà nazionale » aperto presso la tesoreria centrale.

Art. 6.

E' autorizzato un contributo speciale di lire 25.000 milioni da assegnare alla regione Piemonte per provvedere agli interventi di sua competenza in relazione agli eventi calamitosi del maggio 1977, in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 17.000 milioni per l'anno finanziario 1978, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente, degli anni finanziari medesimi.

Per la concessione del contributo di cui al precedente comma, la regione Piemonte è autorizzata ad assumere impegni, nell'anno finanziario 1977, fino alla concorrenza dell'intero ammontare del contributo stesso.

Art. 7.

Le opere da eseguirsi ai sensi degli articoli precedenti sono dichiarate di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

Art. 8.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità nei comuni di cui al precedente articolo 1, già elevato a lire 15.000 milioni con l'articolo 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, è ulteriormente elevato a lire 18.000 milioni.

Il limite di spesa di lire 7.050 milioni previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1971, n. 582, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 9.050 milioni con l'articolo 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, è ulteriormente elevato a lire 9.550 milioni.

Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-*bis* del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 3.230 milioni con l'articolo 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, è ulteriormente elevato a lire 4.230 milioni.

La maggiore spesa prevista dal primo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1978; quella di cui al secondo comma nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977; quella di cui al terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1977.

Art. 9.

All'onere di lire 48.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, concernente modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — MORLINO — STAMMATI — GULLOTTI — MARCORA — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA *A*

INTERVENTI PER BACINO FLUVIALE
(in milioni di lire)

| | |
|---|---|
| Asta principale Po Piemontese | 4.630 |
| bacino torrente Maira | 465 |
| bacino torrente Meletta | 180 |
| bacino torrente Varaita | 425 |
| bacino torrente Pellice | 3.540 |
| bacino torrente Chisola | 500 |
| bacino fiume Dora Riparia | 450 |
| bacino torrente Stura di Lanzo | 300 |
| bacino torrente Malone | 1.000 |
| bacino torrente Orco | 350 |
| bacino fiume Dora Baltea | 800 |
| bacino torrente Leona | 20 |
| bacino torrente Banna | 220 |
| bacino fiume Tanaro | 3.665 |
| bacino torrente Stura | 150 |
| bacino fiume Scrivia | 440 |

| | |
|---|---|
| bacino torrente Rotaldo | 270 |
| bacino torrente Curone | 270 |
| bacino fiume Sesia | 2.390 |
| bacino fiume Toce | 200 |
| bacino torrente Agogna | 300 |
| bacino torrente Terdoppio | 60 |
| bacino torrente Cannobino | 75 |
| bacino torrente Selvaspessa | 50 |
| TOTALE | 20.750 |

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. 640.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 67 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

farmacologia applicata;
chimica dei prodotti cosmetici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *agosto* 1977
*Registro n.* 93 *Istruzione, foglio n.* 367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. 641.

**Modificazioni al regolamento di amministrazione per la guardia di finanza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, che ha approvato il regolamento di amministrazione per la guardia di finanza;

Visti il decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169, ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, n. 748, che hanno apportato modifiche al suddetto regolamento di amministrazione;

Visto il secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, che ha elevato di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma previsti nelle disposizioni, legislative e regolamentari, correlative a quelle indicate nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, emanate anteriormente al 10 giugno 1940;

Ritenuta la necessità di emanare analoga disposizione per il regolamento di amministrazione per la guardia di finanza;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma comunque indicati nel regolamento di amministrazione per la guardia di finanza, approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532 e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *agosto* 1977
*Registro n.* 14 *Finanze, foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1977, n. **642**.

**Norme per la spedizione delle stampe.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1975, n. 38, contenente norme relative alla spedizione in abbonamento postale di stampe periodiche a tariffa ridotta;

Riconosciuta l'opportunità di modificare la normativa contenuta nel predetto decreto n. 38;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

**Art. 1.**

Le stampe periodiche, per essere ammesse alla tariffa ridotta prevista dall'art. 56 del codice postale e delle telecomunicazioni, oltre agli altri requisiti prescritti dalle norme di legge e di regolamento, devono rispondere alle condizioni e modalità indicate nel presente decreto.

Art. 2.

Le stampe, periodiche e non periodiche, che non superino il peso di 10 grammi devono essere incluse in buste aperte di tipo normalizzato aventi le dimensioni appresso indicate:

formato minimo cm 9 × 14;
formato massimo cm 12 × 23,5;
formati consigliati cm 11,4 × 16,2 e cm 11 × 22.

Art. 3.

Le stampe periodiche devono essere spedite di prima mano e presentate, nei modi e nei termini stabiliti dall'amministrazione, agli uffici postali di partenza indicati dall'amministrazione stessa in una sola partita per ciascun numero, o quanto meno in grosse partite.

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le operazioni di accettazione e di avviamento direttamente presso la sede dei mittenti.

Art. 4.

Fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi numeri degli stessi ed i settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non superiore a quello dei quotidiani, le stampe periodiche e non periodiche, di peso non superiore a 10 grammi, che per qualunque ragione non abbiano potuto essere recapitate o che siano state respinte dai destinatari al momento della consegna, non sono restituite ai mittenti, salvo che i medesimi ne abbiano preventivamente richiesto la restituzione, impegnandosi a corrispondere la relativa tassa.

Art. 5.

Per mantenere la tariffa assegnata in base alla periodicità di pubblicazione, ciascun numero delle stampe periodiche non deve superare più di quindici volte il quantitativo delle copie del numero precedente già spedito; il quantitativo eccedente viene assoggettato alla tariffa delle stampe non periodiche.

Art. 6.

Presso l'amministrazione centrale delle poste e delle telecomunicazioni è istituita una commissione tecnica consultiva per la qualificazione delle stampe periodiche ai fini del trattamento tariffario.

La commissione, da nominarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, dura in carica due anni.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni decide i ricorsi avverso i provvedimenti dei direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni in materia di trattamento tariffario delle stampe periodiche, sentita, ove lo ritenga opportuno o qualora sussistano fondati dubbi circa la qualificazione delle stampe, la commissione di cui al primo comma.

Art. 7.

La commissione di cui al precedente articolo è composta dal direttore centrale per i servizi postali, che la preside, da otto funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui tre appartenenti alla Direzione generale, tre alla direzione centrale per i servizi postali, due alla direzione centrale per l'ispezione amministrativa, da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario designato dal Ministero del tesoro nonché da un rappresentante dell'Associazione italiana editori, da un rappresentante dell'Associazione nazionale agenzie di stampa, da un rappresentante dell'Associazione nazionale vendite per corrispondenza, da un rappresentante della Federazione italiana editori giornali, da un rappresentante della Federazione italiana settimanali cattolici, da un rappresentante della Federazione nazionale stampa italiana, da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e da un rappresentante della Unione stampa periodica italiana.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1975, n. 38.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977*
*Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 19*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1977, n. **643.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria SS.ma del Rosario, in Castiglione di Sicilia.**

N. 643. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria SS.ma del Rosario, in frazione Passopisciaro del comune di Castiglione di Sicilia (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1977*
*Registro n. 19 Interno, foglio n. 119*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1977, n. **644.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Paolo apostolo, in Brugherio.**

N. 644. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Paolo apostolo, in Brugherio (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1977*
*Registro n. 19 Interno, foglio n. 120*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1977, n. **645.**

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto religiose orsoline dell'unione romana, in Roma, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.**

N. 645. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto religiose orsoline dell'unione romana, in Roma. L'istituto viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla signorina Elena Palazzo con atto pubblico 19 ottobre 1974, n. 18577 di repertorio, a rogito dott. Elio Borromeo, notaio in Roma, consistente in una villetta con annesso terreno sita in Serapo (Latina), riportata nel nuovo catasto edilizio urbano di Gaeta (Latina) alla partita 1904, foglio 34, mappali 160/1, 160/2, descritta e valutata nella perizia giurata 15-20 marzo 1975 del geometra Giulio Fareri in L. 38.400.000, valore ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Latina.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1977*
*Registro n. 19 Interno, foglio n. 134*

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

**Variante al piano regolatore generale degli acquedotti.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER LE FINANZE, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE E PER LA SANITÀ

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale degli acquedotti;

Vista la proposta di variante avanzata dal comune di Atella (Potenza) per modificare le previsioni del suddetto piano, in merito al proprio fabbisogno idrico;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 591 emesso nell'adunanza dell'11 ottobre 1974;

Visto il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 3 febbraio 1975;

Sentita la regione interessata;

Decreta:

Art. 1.

A termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, è deliberata la variante al piano regolatore generale degli acquedotti schema n. 8/6 limitatamente al comune di Filiano, il cui fabbisogno idrico previsto all'anno 2015 viene ridotto da l/sec. 11 a l/sec. 4,9 in conseguenza della nuova valutazione della previsione demografica all'anno 2015 in 3691 abitanti anzichè 8266 abitanti.

Art. 2.

L'attribuzione specifica delle acque della sorgente Pierno non costituisce motivo di variante in termini di piano.

Art. 3.

Gli atti e gli elaborati relativi alla variante indicata nell'articolo precedente, saranno depositati, per gli effetti di cui all'art. 3 della citata legge n. 129, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza e lasciati in visione, per novanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, a chi vi abbia interesse.

Roma, addì 15 novembre 1976

*Il Ministro per i lavori pubblici*
GULLOTTI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

*Il Ministro per le finanze*
PANDOLFI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

*Il Ministro per la sanità*
DAL FALCO

| COMUNE | Abitanti all'anno 1961 | Abitanti prevedibili al 2015 | | Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec) | Disponibilità attuale in uso (l/sec) | Integrazione (l/sec) | Previsioni per l'approvvigionamento al 2015 — Da esistenti acquedotti | | | Da nuovi acquedotti | | | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residenti | Fluttuanti | | | | Foglio carta al 100.000 | N. acquedotto | Portata (l/sec) | Foglio carta al 100.000 | N acquedotto | Portata (l/sec) | |
| Filiano | 4.086 | 3.691 | — | 4,9 | — | 4,9 | — | — | — | 187 | 8–6 | 4,9 | |
| Forenza | 4.913 | 5.159 | — | 7,80 | 5,50 | 2,30 | — | — | — | 187 | 20–23/III (Avigliano) | 7,80 | |
| Francavilla sul Sinni | 4.080 | 4.214 | — | 5,60 | 6,37 | — | — | — | — | 211 | 43–50 | 5,60 | |
| Gallicchio | 1.307 | 1.394 | — | 2,10 | 1,0 | 1,10 | — | — | — | 211 | 27–23 | 2,10 | |
| Genzano | 7.921 | 8.317 | — | 15,90 | 8,0 | 7,90 | — | — | — | 188 | 20–23/III (Avigliano) | 15,90 | |
| Grumento Nova | 2.263 | 2.376 | — | 3,47 | — | 3,47 | — | — | — | 210 | 26–28 | 3,47 | |
| Guardia Perticara | 1.501 | 1.576 | — | 2,30 | 0,90 | 1,40 | — | — | — | 200 | 27–23/VI | 2,30 | |
| Lagonegro | 6.377 | 7.632 | 4.500 | 22,57 | — | 22,57 | — | — | — | 210 | 35–37 * 32bis | 22,57 | Vedi anche schema 48-49/S |
| Latronico | 6.791 | 7.637 | — | 11,09 | — | 11,09 | — | — | — | 211 | 36–38 | 11,09 | |
| Laurenzana | 4.300 | 4.515 | — | 6,83 | — | 6,83 | — | — | — | 200 | 24 | 6,83 | |
| Lauria | 12.644 | 16.649 | — | 22,96 | 15,30 | 7,66 | — | — | — | 210 | 36–38 | 22,96 | Vedi anche schema 48-49/S |
| Lavello | 13.745 | 14.432 | — | 37,0 | 12,0 | 25,0 | — | — | — | 175 | E.A.A.P. | 37,0 | |
| Maratea | 4.916 | 5.335 | 5.000 | 19,99 | 12,0 | 7,99 | — | — | — | 220 | 45–47 | 19,99 | Vedi anche schema 48-49/S |
| Marsiconuovo | 9.605 | 11.079 | — | 13,90 | — | 13,90 | — | — | — | 199 | 22 | 13,90 | |
| Marsicovetere | 2.428 | 3.583 | — | 5,03 | 3,40 | 1,63 | — | — | — | 199 | * 25;27–23/A | 5,03 | |
| Maschito | 3.589 | 3.768 | — | 5,73 | 3,50 | 2,23 | — | — | — | 187 | 20–23/III (Avigliano) | 5,73 | |
| Melfi | 18.208 | 20.619 | 6.062 | 63,83 | 15,0 | 48,83 | — | — | — | 187 | 8–6 | 63,83 | Vedi anche schema 6/*bis* |
| Missanello | 1.107 | 1.325 | — | 2,0 | 0,42 | 1,58 | — | — | — | 211 | 27–23 | 2,0 | |
| Moliterno | 5.369 | 5.637 | — | 8,36 | 7,0 | 1,36 | — | — | — | 210 | * 32–32/A | 8,36 | |
| Montemilone | 4.149 | 4.356 | — | 6,75 | 6,80 | — | 176 | E.A.A.P. | 6,80 | — | — | — | |
| Montemurro | 2.916 | 3.022 | — | 4,67 | — | 4,67 | — | — | — | 211 | 27–23 | 4,67 | |
| Muro Lucano | 9.910 | 10.405 | — | 20,29 | 14,25 | 6,04 | — | — | — | 187 | 9 | 20,29 | |
| Nemoli | 1.778 | 2.218 | — | 2,78 | 5,0 | — | 210 | P8 | 5,00 | — | 40 | 2,78 | Vedi anche schema 48-49/S |
| Noepoli | 2.232 | 2.344 | — | 3,39 | 5,50 | — | 211 | 4 | 5,50 | — | — | — | |
| Oppido Lucano | 4.750 | 6.112 | — | 11,83 | 4,40 | 7,43 | — | — | — | 188 | 20–23/III (Avigliano) | 11,83 | |
| Palazzo San Gervasio | 8.222 | 8.633 | — | 16,70 | 8,0 | 8,70 | — | — | — | 188 | E.A.A.P. | 16,70 | |
| Pescopagano | 4.020 | 4.221 | — | 6,50 | — | 6,50 | — | — | — | 186 | 7 | 6,50 | |
| Picerno | 5.423 | 5.694 | — | 7,06 | — | 7,06 | — | — | — | 199 | 18 | 7,06 | |
| Pietragalla | 5.348 | 5.615 | — | 8,38 | 5,0 | 3,38 | — | — | — | 187 | 20–23/III (Avigliano) | 8,38 | |
| Pietrapertosa | 2.229 | 2.340 | — | 3,62 | 2,90 | 0,72 | — | — | — | 200 | 20–23/XI (Albano) | 3,62 | |
| Pignola | 4.063 | 5.886 | — | 8,05 | 4,50 | 3,55 | — | — | — | 199 | 20–23 | 8,05 | Vedi anche schema 23/S |
| Potenza | 43.545 | 92.451 | 55.470 | 527,30 | 100,0 | 427,30 | — | — | — | 199 | 20–23/II | 527,30 | Vedi anche schema 23/S |
| Rapolla | 4.465 | 4.617 | — | 7,16 | 3,50 | 3,66 | — | — | — | 187 | 8–6 | 7,16 | |

*ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963*

Regione della LUCANIA



| N. d'ordine dello schema di adduzione | Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000 | N. geografico | Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione | Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.) | Portata da riservare (l/sec) | Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi | N. foglio al 100.000 | Provincia | N. geografico del comune | Portata (l/sec) | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 186 | 7 | Gruppo Ceraso - Castelgrande | 1000 | 6,50 | Pescopagano | 186 | PZ | 11 | 6,50 | |
| *7-bis/A | 186 | 9-bis | Acquedotto Alto Sele | * | 30,46 | Castelgrande | 176 | » | 19 | 3,92 | |
| | | | | | | Bella | 187 | » | 21 | 9,20 | |
| | | | | | | San Fele | 187 | » | 18 | 9,92 | |
| | | | | | | Rapone | 187 | » | 12 | 2,83 | |
| | | | | | | Ruvo del Monte | 187 | » | 13 | 4,59 | |
| 8–6 | 187 | 8 | Pierno - San Fele | 870 | 10,00 | Filiano | 187 | » | 7-bis | 4,9 | |
| | 187 | 6 | La Francesca - Atella | 494 | 130,03 | Atella | 187 | » | 14 | 5,40 | |
| | | 2 | San Felice, Molara - Melfi | 590 | 7,00 | Rionero | 187 | » | 7 | 41,41 | |
| | | 3 | Maddalena - Melfi | 493 | 35,00 | Ripacandida e Ginestra | 187 | » | 8 | 9,23 | |
| | | 3-bis | Tiglio - Barile | 390 | 5,00 | | | | | | |
| | | 4 | Pantanno I e II - Barile | 650 | 3,50 | Barile | 187 | » | 5 | 6,80 | |
| | | 5 | San Pietro, Scea I e II - Barile | 660 | 6,50 | Rapolla | 187 | » | 4 | 7,16 | |
| | | 6-bis | Falda di Atella - Rionero | 545 | 60,00 | Melfi | 187 | » | 3 | 63,83 | |
| 9 | 187 | 9 | Sambuco, Cantasulo - Acquaviva Inferiore - Muro Lucano | 780 | 20,29 | Muro Lucano | 187 | » | 20 | 20,29 | |
| 12 | | 12 | Nocelle Superiore - Ruoti | 800 | 9,00 | Ruoti | 187 | » | 24 | 9,00 | |
| 13 | | 13 | Sorba I e II - Baragiano | 1050 | 3,40 | Baragiano | 187 | » | 28 | 3,40 | |
| 17–14 | 199 | 17 | Del Prete - Tito | 880 | 4,50 | Tito | 199 | » | 37 | 7,59 | |
| | 199 | 14 | La Forra - Tito | 900 | 1,50 | | | | | | |
| | | | Tre Palmenti e Raduletta - Tito | | 2 | | | | | | |
| 18 | 199 | 18 | Pantano Torna - Sant'Angelo Le Fratte | 500 | 23,29 | Sant'Angelo Le Fratte | 199 | » | 43 | 2,95 | |
| | | | | | | Savoia di Lucania | 199 | » | 36 | 2,51 | |
| | | | | | | Vietri di Potenza | 199 | » | 35 | 6,49 | |
| (*18/A) | | | | | | Picerno | 199 | » | 33 | 7,06 | |
| 20–23 | 199 | 20 | Basento - Sasso Castalda - San Michele | 1200 | max = 320,00<br>med. = 285,00<br>min. = 165,00 | Sasso Castalda | 199 | » | 46 | 2,06 | Acquedotto del Basento |
| | 199 | 23 | Sorgenti Agri - Marsico Nuovo<br>Vedi elenco surrogazioni.<br>Per l'alimentazione di questi Comuni è prevista la possibilità di una soluzione | 1100 | *520,79 | Brienza | 199 | » | 45 | 6,05 | |
| | | | | | | Pignola | 199 | » | 38 | 8,05 | |
| | | | | | | Potenza | 199 | » | 34 | 527,30 | |
| | | | | | | Tolve | 187 | » | 29 | 10,53 | |
| *18/A | 189* | 10-bis | * Sorgenti di Salvitelle | | *4,28 | Balvano | *199 | » | *35 | *4,28 | |

(8408)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

**Riconoscimento di una selezione clonale di varietà di vite.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, relativo all'accertamento delle selezioni clonali delle varietà di viti;

Vista l'istanza dell'Università degli studi di Bologna;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi viticoli e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'idoneità della selezione clonale di vitigno ad uva da vino « Albana b. - Clone AL 17 T », effettuata dall'istituto di coltivazioni arboree dell'Università degli studi di Bologna.

Art. 2.

La predetta selezione clonale è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 3.

L'istituto di coltivazioni arboree dell'Università degli studi di Bologna è incaricato della conservazione in purezza della selezione clonale di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

*Il Ministro*: MARCORA

(9210)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1977.

**Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti di tre vitigni ad uva da vino.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visti in particolare, l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e gli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recanti norme per l'iscrizione al catalogo nazionale delle varietà di viti istituito presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto;

Vista l'istanza dell'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi interessanti la viticoltura e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

I seguenti vitigni ad uve da vino sono iscritti nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto:

1) Pignolo, n.
2) Tazzelenghe, n.
3) Schioppettino, n.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1977

*Il Ministro*: MARCORA

(9209)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1977.

**Sostituzione di un membro della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Udine.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946, con il quale si e provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Udine;

Viste le note n. 24664 in data 10 ottobre 1975 e numero 28553 in data 11 novembre 1976, con le quali l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Udine comunica che la locale associazione degli industriali ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante sig. Bruno Bulligan, dimissionario, con il signor Nello Nicoloso;

Decreta:

Il sig. Nello Nicoloso è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Udine, in sostituzione del signor Bruno Bulligan.

Roma, addì 15 luglio 1977

*Il Ministro*: ANSELMI

(9203)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1977.

**Rettifiche al decreto ministeriale 28 luglio 1977 concernente il regolamento per l'esecuzione degli accertamenti della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 9 agosto 1977,

con il quale è stato emanato il regolamento per l'esecuzione degli accertamenti della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo;

Considerato che, per errore materiale, sono stati trasmessi alla *Gazzetta Ufficiale*, per la pubblicazione, allegati in un testo diverso da quello proposto dal comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità ed integralmente recepito nel predetto decreto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica, riproducendo nella *Gazzetta Ufficiale* i testi pubblicati, nella versione esatta;

Decreta:

*Articolo unico*

Gli allegati 1, 2 e 3 al decreto 28 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 9 agosto 1977, sono sostituiti dai seguenti:

ALLEGATO 1

*A*) DOCUMENTAZIONE

I) Descrizione della composizione quali-quantitativa del principio attivo (o dei principi attivi), dell'eccipiente (o degli eccipienti) e di tutti gli altri coadiuvanti;

II) Descrizione dettagliata delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, fisiche, compresi dati di stabilità, tracciati di spettri I.R., N.M.R., U.V., eventuali gascromatogrammi, ecc., riguardanti sia il campione di cui al punto *B*) I che *B*) II;

III) Descrizione dettagliata delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, fisiche e tecnologiche degli eccipienti e coadiuvanti;

IV) Descrizione dettagliata delle caratteristiche tecnologiche delle forme farmaceutiche e delle metodiche da adottare per la loro verifica;

V) Descrizione dettagliata delle metodiche analitiche quali-quantitative atte ad identificare e determinare, con adeguata sensibilità, sia il principio attivo (o i principi attivi) e — ove rilevante agli effetti del controllo — gli eccipienti ed i coadiuvanti, sia in se stessi che nelle forme farmaceutiche finite;

VI) Indicazione del grado di purezza della materia (o delle materie) prima, metodo di determinazione dello stesso unitamente ad informazioni sulla natura, entità, massimo tasso accettabile delle eventuali impurezze presenti e metodo specifico per la loro determinazione.

Le documentazioni di cui ai punti II) e III) dovranno essere redatte in forma monografica (vedi F.U. e Pharm. Eur.). Per i prodotti non descritti nelle farmacopee di cui sopra, deve essere inoltre riportato lo schema generale di sintesi o di estrazione.

Le documentazioni dovranno, in linea generale, essere redatte secondo quanto riportato nella circolare n. 19 del Ministero della sanità e, per quanto in essa non previsto, dalla direttiva (CEE) n. 318 del 20 maggio 1975.

*B*) MATERIALI OCCORRENTI

I) Campione del principio attivo (o dei principi attivi) analiticamente puro in quantità sufficiente a consentirne l'eventuale uso come sostanza di confronto per le determinazioni analitiche;

II) Campione del principio attivo (o dei principi attivi) appartenenti al medesimo lotto utilizzato, come materia prima, nella preparazione del prodotto farmaceutico finito (vedi punto *B*) IV) ed in quantità sufficiente a consentire di effettuare tutte le determinazioni quali e quantitative;

III) Campione degli eccipienti e coadiuvanti qualora siano necessari alla verifica della validità delle metodiche analitiche e tecnologiche proposte dal richiedente;

IV) Campione del prodotto farmaceutico finito in quantità sufficiente a consentire almeno 10 determinazioni analitiche;

V) Potranno essere richiesti, qualora necessario, campioni delle singole impurezze, prodotti di decomposizione, o qualsiasi altra sostanza necessaria per effettuare i controlli.

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE FARMACO-TOSSICOLOGICA

PARTE I

Le sperimentazioni farmacologiche e tossicologiche riguardanti un prodotto farmaceutico di nuova istituzione devono mettere in evidenza:

1) I suoi limiti di tossicità e gli eventuali effetti dannosi o indesiderabili nelle condizioni di impiego previsto nell'uomo, effetti che devono essere valutati in rapporto all'applicazione terapeutica prevista.

2) Le sue proprietà farmacologiche e, possibilmente, il suo meccanismo di azione.

1) La documentazione tossicologica dovrà comprendere:

*a*) dati di tossicità dopo somministrazione unica (tossicità cosiddetta acuta): descrizione dei fenomeni tossici dopo somministrazione della o delle sostanze attive contenute nel nuovo medicamento. In quest'ultimo caso lo studio dovrà comprendere la tossicità dell'associazione nelle proporzioni in cui le sostanze sono presenti nel medicamento.

La tossicità deve essere fatta su almeno due specie di mammiferi, maschi e femmine, una delle quali non roditore, e per almeno due vie di somministrazione, una delle quali identica o simile a quella proposta per l'uso umano e l'altra capace di assicurare l'assorbimento del prodotto.

Tali studi dovranno fornire l'indicazione della $DL_{50}$ con i suoi limiti fiduciali e delle caratteristiche della curva di mortalità in almeno una specie animale. L'osservazione degli animali dovrà essere protratta per un periodo che dipenderà dalla durata dell'azione del nuovo medicamento;

*b*) dati di tossicità dopo somministrazione ripetuta (tossicità cosiddetta subacuta): tali prove dovranno essere effettuate su due specie animali, di cui una non roditore; la scelta delle vie di somministrazione dovrà tener conto di quella prevista per l'impiego terapeutico. Le prove saranno eseguite usando almeno tre dosi.

Salvo motivate eccezioni, la dose più alta dovrà provocare degli effetti tossici e risultare letale per almeno alcuni degli animali trattati. L'arco delle dosi tossiche e non tossiche dovrà essere atto a documentare un margine di sicurezza adeguato al piano di sperimentazione sull'uomo.

La valutazione degli effetti verrà fatta in base all'esame del comportamento, degli andamenti ponderali, dei dati ematologici ed ematochimici, e delle prove di funzionalità degli emuntori, nonché in base ai reperti autoptici, corredati dai relativi dati istologici.

Di regola la durata delle prove dovrà essere almeno di 12 settimane. Per quei prodotti che nelle prove cliniche pilota o preliminari saranno somministrati per non più di due dosi, la durata della somministrazione ripetuta potrà essere limitata a 3-4 settimane;

*c*) dati relativi all'azione mutagena: tali studi dovranno fornire dati sulla attività genetica:

impiegando test su batteri e microrganismi eucarioti (aspergillus, neurospora, lieviti) in presenza e in assenza di attivazione metabolica, in vitro e in vivo;

impiegando test di riparazione del materiale genetico, come la sintesi non programmata del DNA.

2) La documentazione farmacologica dovrà comprendere:

*a*) dati qualitativi e quantitativi relativi all'effetto farmacologico principale del nuovo prodotto in vivo e, se possibile, in vitro;

*b*) dati relativi all'azione del nuovo prodotto sulle funzioni, organi e sistemi non direttamente interessati dall'effetto farmacologico principale.

Per quanto riguarda il punto *a*), dovranno essere adeguatamente descritte le azioni che stanno alla base delle applicazioni pratiche preconizzate, esprimendo i risultati sotto forma quantitativa (curve dose-effetto, tempo-effetto, o altre), e possibilmente in confronto con sostanze ad attività ben nota.

Per quanto riguarda il punto *b*), dovrà essere data una caratterizzazione generale del prodotto tenendo in speciale considerazione le possibilità di effetti collaterali. In genere è opportuno esplorare le principali funzioni della vita vegetativa e della vita di relazione.

L'esposizione dei dati dovrà comprendere: una descrizione del protocollo delle esperienze, il numero delle prove, i risultati ottenuti nelle singole prove, ed una eventuale valutazione statistica dei risultati.

Per le assocazioni, lo studio farmacodinamico dovrà mettere in luce: le interazioni tra i componenti che configurino prospettive di uso clinico favorevoli all'associazione a rapporto fisso; l'assenza di interazioni sfavorevoli sul piano farmaco-tossicologico.

Indagini di farmacocinetica (ripartizione, eliminazione, ecc.) sono necessarie per i chemioterapici, per quelle sostanze il cui uso è basato su effetti non farmacodinamici (ad es. mezzi diagnostici) e per le associazioni. Per gli altri prodotti, l'esame farmacocinetico rappresenta un approfondimento utile per valutare i rapporti tra effetti farmaco-tossicologici ed assorbimento, distribuzione ed eliminazione della sostanza.

PARTE II

Qualora i risultati delle prove cliniche pilota o preliminari conducano ad una estensione delle ricerche farmaco-tossicologiche, l'Istituto dovrà esprimere il suo parere su queste ulteriori documentazioni, che comprendono la tossicità cronica, le interazioni ad interesse tossicologico, la tossicità fetale, gli effetti sul ciclo riproduttivo, la farmacocinetica, la cancerogenesi.

1) *Tossicità a lungo termine* (tossicità cosiddetta cronica).

Per i prodotti che nell'uso clinico saranno somministrati per lunghi periodi, è prevista l'esecuzione di prove di tossicità cronica la cui estensione è in relazione alla diversità della durata prevista dall'impiego nell'uomo, ma che non potrà mai essere inferiore a sei mesi. Per quello che riguarda le modalità di esecuzione, si rimanda al paragrafo relativo alla tossicità cosiddetta subacuta. La scelta delle specie animali e dei parametri di valutazione degli eventuali effetti tossici saranno effettuate in base alle risultanze delle indagini farmacodinamiche e delle prove cliniche preliminari.

E' consigliabile che le prove di tossicità per somministrazioni ripetute siano estese alla determinazione dell'andamento delle curve di tossicità e/o mortalità, per evidenziare, ad esempio, deviazioni da modelli tossicologici di tipo additivo.

2) *Studi di interazioni ad interesse tossicologico.*

Caso per caso dovranno essere considerati quei possibili fenomeni di interazione fra nuova sostanza e trattamenti farmacologici o condizioni dell'organismo che la pratica clinica e i dati epidemiologici indicano come probabili fattori di interferenza.

3) *Tossicità fetale.*

Un esame dei fenomeni tossici e in particolare teratogenetici sul prodotto del concepimento sarà effettuato sul coniglio (di un ceppo o « stok » dimostrato sensibile agli effetti teratogenetici in base ai consueti controlli periodici o a controlli condotti in parallelo) e su un altro animale di ceppo definito. Le modalità delle prove dovranno essere tali da considerare l'azione teratogena, l'azione embriotossica generale, la tossicità perinatale.

4) *Esame degli effetti sul ciclo riproduttivo.*

Laddove i piani di sperimentazione clinica prevedono trattamenti prolungati e senza limitazione di età e/o di sesso dei pazienti, dovranno essere forniti dati riguardanti gli effetti sul ciclo riproduttivo, che comprendono studi sulla fertilità e studi peri e post-natali.

Studi di fertilità. Queste indagini potranno essere condotte su una o più specie, procedendo al trattamento ripetuto di soggetti dei due sessi per un tempo sufficiente prima della programmata data di accoppiamento. La dose e la via di somministrazione dovrà essere adeguata all'uso progettato sull'uomo, al fine di documentare un eventuale effetto sulla gametogenesi ed eventuali effetti endocrini che si riflettono sulla fertilità.

Il trattamento continuerà nelle femmine dopo l'accoppiamento durante la gravidanza. Una parte delle femmine sarà sacrificata poco prima del termine della gravidanza per procedere a controlli analoghi a quelli previsti per le prove di tossicità fetale.

In un altro gruppo di femmine si sospenderà il trattamento al termine della gravidanza utilizzando le nidiate per studi di cui al punto seguente.

Studi peri e post-natali. Tali studi utilizzeranno nati da femmine trattate in gravidanza per il periodo successivo alla embriogenesi e per tutto il periodo dell'allattamento. Su questi nati si determineranno:

le curve di andamento ponderale;

le caratteristiche dello sviluppo neurologico (coordinazione motoria, funzioni auditiva e visiva, ecc.) e comportamentale;

studi sulla funzione riproduttiva, permettendo ad almeno un maschio e una femmina di ciascuna covata di accoppiarsi (tra animali di diverse covate). L'osservazione si estenderà fino al parto.

5) *Farmacocinetica.*

Gli studi di farmacocinetica dovranno utilizzare una o più specie animali in base ai risultati delle indagini metaboliche condotte sull'uomo nel caso delle prove pilota o preliminari, e in base agli studi di tossicità cosiddetta subacuta e cosiddetta cronica. Tali studi dovranno documentare l'assorbimento, la distribuzione del farmaco nei tessuti, il suo destino metabolico.

6) *Cancerogenesi.*

Studi sull'effetto cancerogenetico devono essere intrapresi:

*a*) quando le risultanze delle prove di tossicità cronica hanno evidenziato alterazioni dei quadri biochimici e/o istologici tali da destare sospetti;

*b*) quando vi siano delle analogie strutturali con composti per cui già esistono indizi di cancerogenicità.

I saggi di cancerogenicità sono di due livelli:

*Saggi di primo livello.*

I saggi di primo livello comprendono: 1) prove su substrati particolarmente sensibili; 2) prove di oncogenesi perinatale.

1) Le prove su substrati particolarmente sensibili sono volte ad evidenziare: *a*) un effetto oncogeno diretto (topico); *b*) un effetto oncogeno generale (valido in particolare per gli agenti che agiscono tramite prodotti di biotrasformazione).

*a*) L'effetto oncogeno topico si saggia mediante iniezione sottocutanea nel topo o nel ratto. La somministrazione può essere singola nel caso di un prodotto insolubile; deve essere ripetuta fino a cinque giorni consecutivi per i prodotti solubili e rapidamente assorbiti. L'osservazione si protrarrà fino alla morte naturale dell'animale.

*b*) L'effetto oncogeno generale si saggia mediante un trattamento cronico per via generale (per via orale e/o per iniezione intraperitoneale, a seconda del tipo di sostanza), in roditori (ratto o topo) di ceppi definiti, ad alta responsività agli stimoli oncogeni.

Per questi saggi devono essere impiegate le massime dosi compatibili con un esperimento a lungo termine, indicate dagli esperimenti di tossicità cronica. Il periodo di osservazione si protrarrà fino alla morte spontanea degli animali, o, in caso di positività, fino a quando il risultato appaia significativo.

2) Saggi di oncogenesi perinatale dovranno essere condotti su due specie animali (di cui una almeno di roditori), procedendo al trattamento giornaliero delle femmine a partire dal periodo successivo all'embriogenesi e per tutto il periodo dello allattamento; la dose e la via di somministrazione dovrà essere adeguata all'uso progettato nell'uomo. I nati dovranno essere tenuti in osservazione per 24 mesi e alla fine di questo periodo saranno sacrificati per un esame macro e microscopico dei vari organi.

*Saggi di secondo livello.*

Ove il pf di nuova istituzione risulti oncogeno nei saggi di primo livello, e ove si riscontrino delle caratteristiche del prodotto stesso che ne giustifichino l'ipotesi di impiego in particolari situazioni, si procede ai saggi di secondo livello.

Tali prove si svolgeranno su almeno due specie di mammiferi, di cui una almeno di roditori, di ceppo definito, per il quale sia nota la bassa responsività a stimoli oncogeni. Per ciascun gruppo il numero degli animali deve essere sufficientemente elevato da consentire una approfondita elaborazione statistica dei risultati, e il gruppo dei controlli deve avere almeno la stessa consistenza numerica del gruppo dei trattati. Ogni gruppo deve essere egualmente costituito da maschi e femmine. La somministrazione della sostanza da esaminare avrà la durata minima di 18 mesi, con inizio dallo svezzamento, e il periodo di osservazione si protrarrà fino alla morte naturale dell'animale.

Saranno impiegate due dosi: la dose massima giornaliera tollerata per un periodo di 18 mesi, calcolata sulle risultanze delle prove di tossicità cronica, ed una frazione della precedente dose (in genere 1/2 o 1/4, a seconda delle caratteristiche tossicologiche del prodotto). I prodotti devono essere somministrati per via orale, con mescolanza alla dieta o soluzione nell'acqua a seconda della natura della sostanza.

In casi particolari dovrà essere usata anche una seconda via di somministrazione, prescelta in base alle previste applicazioni cliniche.

Per quanto riguarda le condizioni di stabulazione, l'esame degli animali, l'elaborazione dei dati e l'interpretazione dei risultati, si rimanda a quanto esposto nel WHO Technical Report n. 426, 1969 e alle « Guidelines for Carcinogenic Bioassay in Small Rodents », DHEW pubblication n. (NIH) 76-801, febbraio 1976.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA GENERALE
DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA

Questo dovrà comprendere una descrizione dello scopo del programma proposto e una indicazione del tipo di sperimentazione, della casistica che verrà prescelta, dei criteri adottati per la posologia, delle modalità con cui verranno rilevati e valutati i risultati, delle misure che si intendono adottare a salvaguardia dei soggetti, del tipo di istituzione dove sarà eseguita la sperimentazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1977

*Il Ministro*: DAL FALCO

(9307)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

**Variazione automatica per il bimestre settembre-ottobre 1977 del tasso di riferimento sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 396 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60% e che detto tasso è composto:

*a*) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

*b*) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 5 luglio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1977 il costo della provvista è pari al 13,65% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,55%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,55% per il bimestre settembre-ottobre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,55% per il bimestre settembre-ottobre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 15,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

*Il Ministro*: STAMMATI

(9290)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

**Variazione automatica per il bimestre settembre-ottobre 1977 del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60% e che detto tasso è composto:

*a*) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

*b*) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 5 luglio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1977 il costo della provvista è pari al 13,65% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,55%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,55% per il bimestre settembre-ottobre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,55% per il bimestre settembre-ottobre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 15,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

*Il Ministro*: STAMMATI

(9291)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

**Variazione automatica per il bimestre settembre-ottobre 1977 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 720, recante modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 393 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

*a*) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

*b*) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 5 luglio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1977 il costo della provvista è pari al 14,15% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,90%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 14,05% per il bimestre settembre-ottobre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta;

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,05% per il bimestre settembre-ottobre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 15,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

*Il Ministro*: STAMMATI

(9289)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

**Variazione automatica per il bimestre settembre-ottobre 1977 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industria).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont, del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 11 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

*a*) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

*b*) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 5 luglio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1977 il costo della provvista è pari al 14,15% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,90%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 14,05% per il bimestre settembre-ottobre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,05% per il bimestre settembre-ottobre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 15,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

*Il Ministro*: STAMMATI

(9288)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

**Variazione automatica per il bimestre settembre-ottobre 1977 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (proprietari unità immobiliari).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont, del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 9 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

*a*) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

*b*) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 28 luglio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1977 il costo della provvista è pari al 13,80% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 13,85% per il bimestre settembre-ottobre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,85% per il bimestre settembre-ottobre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65%, il tasso di riferimento è pari al 15,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

*Il Ministro*: STAMMATI

(9287)

# COMUNITÀ EUROPEE

**Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee**

Regolamento (CEE) n. 1562/77 della commissione, del 13 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1563/77 della commissione, del 13 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1564/77 della commissione, del 13 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1565/77 della commissione, del 13 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1566/77 della commissione, del 12 luglio 1977, che subordina a licenza le importazioni nella Comunità o in alcuni Stati membri dei filati di cotone e di indumenti originari di taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1567/77 della commissione, del 13 luglio 1977, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1569/77 della commissione, dell'11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1570/77 della commissione, dell'11 luglio 1977, relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1571/77 della commissione, del 13 luglio 1977, che fissa i centri d'intervento del riso, diversi da Vercelli, per la campagna 1977-78.

Regolamento (CEE) n. 1572/77 della commissione, del 13 luglio 1977, che modifica il regolamento n. 467/67/CEE per quanto concerne le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti nelle varie fasi di trasformazione del riso.

Regolamento (CEE) n. 1573/77 della commissione, del 13 luglio 1977, recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio durante la campagna viticola 1976-77.

Regolamento (CEE) n. 1574/77 della commissione, del 13 luglio 1977, rettificativo del regolamento (CEE) n. 938/77 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1575/77 della commissione, del 13 luglio 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 1576/77 della commissione, del 13 luglio 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1577/77 della commissione, del 13 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 174 *del* 14 *luglio* 1977.

**(11/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente « trasferimenti di notai », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 12 agosto 1977, a pag. 5945, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nella parte relativa al trasferimento del notaio Iannitti Maria Grazia, dove è scritto: « *Ianniti* », leggasi: « *Iannitti* »;

nella parte relativa al trasferimento del notaio Folinea Vittorio, dove è scritto: « *D'Antuomo* », leggasi: « *D'Antuono* ».

(9125)

### Errata-corrige

Nell'elenco allegato al decreto ministeriale 15 luglio 1977, relativo alla nomina di revisori ufficiali dei conti per la prima sessione dell'anno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1977, alla pag. 5576, al n. 51, dove è scritto: « *Cammarate* Francesco », leggasi: « *Cammarata* Francesco ».

(9295)

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Entrata in vigore della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, firmata a Parigi il 2 dicembre 1961, e dell'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, firmato a Ginevra il 10 novembre 1972.

Il 1° giugno 1977, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 16 luglio 1974, n. 722, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 28 gennaio 1975, è stato depositato a Parigi, presso il Ministero degli affari esteri, lo strumento di ratifica relativo alla convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, firmata a Parigi il 2 dicembre 1961, e all'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, firmato a Ginevra il 10 novembre 1972.

All'atto del deposito sono state effettuate le seguenti dichiarazioni:

I) in applicazione dell'art. 26(4), così come modificato dall'art. II dell'atto addizionale: « l'Italia desidera essere collocata nella IV classe di contribuzione »;

II) in applicazione dell'art. 33(1): « per quanto concerne l'art. 4(3) l'Italia applicherà le disposizioni della convenzione ai seguenti generi e specie indicati nella lista annessa alla convenzione:

Frumento - Triticum aestivum L. ssp. vulgare (VILL, HORST) MAC KAY Triticum durum DESF.
Orzo - Hordeum vulgare L. s. lat.
Riso - Oryza sativa L.
Granoturco - Zea Mays L.
Erba medica - Medicago sativa L. Medicago varia MARTYN.
Trifoglio - Trifolium pratense L.
Rosa - Rosa hort.
Garofano - Dianthus caryophyllus L. ».

III) « l'Italia applicherà inoltre le norme di protezione previste dalla convenzione anche ai seguenti generi non indicati nella lista annessa alla convenzione:

Vite - genere Vitis L.
Pioppo - genere Populus L. ».

E' stata confermata la dichiarazione prevista dall'art. 4(5) formulata al momento della firma della convenzione:

Il Governo della Repubblica italiana, avvalendosi della facoltà concessa dal paragrafo 5 dell'art. 4 della presente convenzione decide di applicare, per quanto concerne la protezione delle nuove piante, gli articoli 2 e 3 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

La convenzione e l'atto addizionale, ai sensi rispettivamente degli articoli 31(3) e VI(2), sono entrati in vigore per l'Italia il 1° luglio 1977.

(9228)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di psicologia applicata presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di psicologia applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9223)

### Vacanza della cattedra di composizione architettonica presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di composizione architettonica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9224)

### Vacanza della cattedra di storia della filosofia (raddoppio) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino è vacante la cattedra di storia della filosofia (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9225)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Modificazione al regolamento mostre

Con decreto ministeriale 9 luglio 1977 è stata approvata la modifica all'art. 9 del regolamento mostre, ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento del libro genealogico della razza « Bruna Alpina ».

(9229)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

### Errata-corrige

Nel dispositivo del decreto ministeriale 28 luglio 1977, concernente il regolamento per l'esecuzione degli accertamenti della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 9 agosto 1977, all'art. 8, lettera *c*), dove è scritto: « *... approvate...* », leggasi: « *... approntate ...* ».

(9308)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

**Corso dei cambi del 29 agosto 1977 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 881,15 | 881,15 | 881,70 | 881,15 | 881,85 | — | 881,75 | 881,15 | 881,15 | 881,85 |
| Dollaro canadese | 820,20 | 820,20 | 820 — | 820,20 | 819,60 | — | 819,40 | 820,20 | 820,20 | 820,20 |
| Franco svizzero | 370,68 | 370,68 | 371,50 | 370,68 | 370,85 | — | 370,40 | 370,68 | 370,68 | 370,75 |
| Corona danese | 143,46 | 143,46 | 143,50 | 143,46 | 143,45 | — | 143,50 | 143,46 | 143,46 | 143,45 |
| Corona norvegese | 161,90 | 161,90 | 162 — | 161,90 | 161,85 | — | 161,93 | 161,90 | 161,90 | 161,90 |
| Corona svedese | 181,60 | 181,60 | 181,50 | 181,60 | 181,55 | — | 181,72 | 181,60 | 181,60 | 181,60 |
| Fiorino olandese | 360,24 | 360,24 | 360,58 | 360,24 | 360,25 | — | 360,25 | 360,24 | 360,24 | 360,24 |
| Franco belga | 24,715 | 24,715 | 24,7450 | 24,715 | 24,72 | — | 24,7290 | 24,715 | 24,715 | 24,70 |
| Franco francese | 179,91 | 179,91 | 180 — | 179,91 | 179,90 | — | 179,85 | 179,91 | 179,91 | 179,90 |
| Lira sterlina | 1536,55 | 1536,55 | 1536,70 | 1536,55 | 1536,20 | — | 1536,40 | 1536,55 | 1536,55 | 1536,55 |
| Marco germanico | 380,89 | 380,89 | 380,75 | 380,89 | 381 — | — | 380,81 | 380,89 | 380,89 | 380,88 |
| Scellino austriaco | 53,608 | 53,608 | 53,65 | 53,608 | 53,68 | — | 53,60 | 53,608 | 53,608 | 53,60 |
| Escudo portoghese | 22,79 | 22,79 | 22,50 | 22,79 | 22,72 | — | 22,70 | 22,79 | 22,79 | 22,79 |
| Peseta spagnola | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,43 | — | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| Yen giapponese | 3,308 | 3,308 | 3,3150 | 3,308 | 3,30 | — | 3,3090 | 3,308 | 3,308 | 3,30 |

**Media dei titoli del 29 agosto 1977**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 78,425 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 98,175 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 92,225 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 96,975 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 97,60 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 92,625 |
| » 5 % (Beni esteri) | 92,375 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 80,35 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 76,85 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 73,10 |
| » 6 % » » 1970-85 | 75,05 |
| » 6 % » » 1971-86 | 74,55 |
| » 6 % » » 1972-87 | 71,50 |
| » 9 % » » 1975-90 | 80,75 |
| Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 | 79,675 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) | 95,30 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 90,25 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 83,25 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 77,325 |
| » poliennali 7 % 1978 | 96,35 |
| » » 9 % 1979 (1ª emissione) | 92,65 |
| » » 9 % 1979 (2ª emissione) | 90,95 |
| » » 9 % 1980 | 89,15 |
| » » 10 % 1981 | 89,525 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 29 agosto 1977**

| Valuta | |
|---|---|
| Dollaro USA | 881,80 |
| Dollaro canadese | 819,80 |
| Franco svizzero | 370,54 |
| Corona danese | 143,48 |
| Corona norvegese | 161,915 |
| Corona svedese | 181,66 |
| Fiorino olandese | 360,245 |
| Franco belga | 24,722 |
| Franco francese | 179,88 |
| Lira sterlina | 1536,475 |
| Marco germanico | 380,85 |
| Scellino austriaco | 53,604 |
| Escudo portoghese | 22,745 |
| Peseta spagnola | 10,44 |
| Yen giapponese | 3,308 |

## MINISTERO DEL TESORO

**Diciannovesima estrazione per l'ammortamento del prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste »**

Si rende noto che il giorno 4 ottobre 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 1ª - 5ª - 10ª - 20ª - 24ª (non ancora ammortizzate), del prestito nazionale redimibile 5% « Trieste ».

Successivamente il giorno 5, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla diciannovesima estrazione di due serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1978.

I numeri delle serie estratte verrano pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9226)

## REGIONE LIGURIA

**Varianti al piano regolatore generale del comune di Genova**

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 giugno 1977, n. 1496, sono state approvate le varianti parziali al vigente piano regolatore generale del comune di Genova, adottate con deliberazione consiliare 23 luglio 1973, n. 1207, per il suo adeguamento alle prescrizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968 relativamente alle zone da destinare a spazi pubblici attrezzati per lo sport.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(8766)

## REGIONE LOMBARDIA

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Albonese

Con deliberazione della giunta regionale 28 giugno 1977, n. 10351, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Albonese (Pavia), adottato con deliberazione consiliare 23 aprile 1976, n. 16.

(9136)

### Approvazione del piano di zona del comune di Ozzero

Con deliberazione della giunta regionale 10 maggio 1977, n. 9375, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Ozzero (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9137)

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Travo

Con deliberazione della giunta regionale 28 giugno 1977, n. 2021 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto 19 luglio 1977, prot. n. 3165/3099) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Travo (Piacenza) adottata con deliberazione consiliare 28 aprile 1975, n. 48.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9041)

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Rubiera

Con deliberazione della giunta regionale 28 giugno 1977, n. 2035 (controllato senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto 19 luglio 1977, prot. n. 3235/3093) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Rubiera (Reggio Emilia) adottata con deliberazione consiliare 23 aprile 1975, n. 64.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9085)

### Approvazione del piano di zona del comune di Portico e San Benedetto

Con deliberazione della giunta regionale 5 luglio 1977, n. 2103, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto 27 luglio 1977, prot. 3366/3301) è stato approvato il piano economico per l'edilizia popolare del comune di Portico e S. Benedetto (Forlì) adottato con deliberazione consiliare 27 dicembre 1974, n. 117.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9106)

### Variante al piano di zona del comune di Predappio

Con deliberazione della giunta regionale 5 luglio 1977, n. 2100, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto 27 luglio 1977, prot. n. 3363/3282) è stata approvata la variante al piano economico per l'edilizia popolare del comune di Predappio (Forlì) adottata con deliberazione consiliare 29 dicembre 1975, n. 155.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9107)

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Scioglimento di due società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Speranza - a r.l. », in Monfalcone (Gorizia);

2) « SA.MO.CO. - Saldatura montaggio costruzioni - a r.l. », in Monfalcone (Gorizia).

(9231)

## COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

### Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 24 marzo 1935, n. 611/R/Gab., con cui al sig. Francesco Comploj, nato a Selva il 4 gennaio 1880, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Comploi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 7 febbraio 1977 dal sig. Alberto Comploi, nato ad Ortisei il 24 marzo 1941, nipote del predetto, in atto ivi residente, in via Rezia n. 48;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'interessato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 57602/3835/19;

Visto l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 24 marzo 1935, numero 611/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Alberto Comploi, nato ad Ortisei il 24 marzo 1941 ed ivi residente in via Rezia n. 48, viene ripristinato nella forma tedesca di Comploj.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Perathoner Olga, nata a S. Cristina il 2 maggio 1943, ed ai figli Alexander Johann, nato a Bolzano il 10 febbraio 1971 e Andreas Rudolf, nato a Bolzano il 15 giugno 1974.

Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 4 aprile 1977

*Il commissario del Governo:* DE PRETIS

(9232)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Istituzione, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, di sei insegnamenti da conferire a professori universitari di ruolo.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5, n. 4, 11, comma primo e secondo, e 12, primo, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1974, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 110, con il quale vengono determinati nel numero di venti i posti di docente stabile della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione in data 15 gennaio 1974, con la quale il comitato direttivo della Scuola stessa ha fissato nel numero di otto i posti da assegnare ai docenti stabili appartenenti alla categoria dei professori universitari di ruolo;

Vista la deliberazione in data 27 maggio 1974, con la quale il comitato direttivo ha stabilito che l'assegnazione alla Scuola superiore della pubblica amministrazione dei docenti stabili, appartenenti alla categoria dei professori universitari di ruolo, venga attuata osservando la procedura del trasferimento ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e successive modifiche, e dell'art. 12, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1974, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 262, con il quale sono stati istituiti presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione cinque insegnamenti da conferire ad altrettanti docenti stabili di quell'Istituto appartenenti alla citata categoria dei professori universitari di ruolo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1976, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 134, con il quale è stato istituito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione un sesto insegnamento da conferire a professori universitari di ruolo;

Vista la deliberazione in data 8 luglio 1977, con la quale il comitato direttivo della Scuola ha deliberato di elevare a dodici il numero dei posti di docente stabile da assegnare a professori universitari di ruolo mediante la procedura del trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, determinando contestualmente l'istituzione presso le sottoindicate sedi della Scuola di altre 6 (sei) cattedre per l'insegnamento delle seguenti discipline:

*Sede di Roma*:

« Organizzazione dei pubblici poteri »;
« Intervento dello Stato nell'economia »;
« La formazione storica dei pubblici poteri »;

*Sede di Caserta*:

« Procedimenti di pubblici poteri »;

*Sede di Bologna*:

« La pubblica amministrazione come organizzazione complessa »;
« La formazione storica dei pubblici poteri »;

Vista la delega conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 31 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1976, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 60, al Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, per l'esercizio delle funzioni necessarie ad assicurare l'attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione i seguenti insegnamenti presso le sedi della stessa a fianco indicate, da conferire a professori universitari di ruolo:

*Sede di Roma*:

1) « Organizzazione dei pubblici poteri »;
2) « Intervento dello Stato nell'economia »;
3) « La formazione storica dei pubblici poteri ».

*Sede di Caserta*:

1) « Procedimenti di pubblici poteri ».

*Sede di Bologna*:

1) « La pubblica amministrazione come organizzazione complessa »;
2) « La formazione storica dei pubblici poteri ».

Art. 2.

I posti relativi agli insegnamenti indicati all'articolo precedente sono dichiarati vacanti, ed alla relativa copertura si provvederà con la procedura del trasferimento ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e successive modifiche, nonchè dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 3.

Gli aspiranti al conferimento degli insegnamenti di cui all'art. 1, per le sedi sopra specificate, dovranno presentare domanda, in carta legale, direttamente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sede decentrata di Roma, corso Vittorio Emanuele, 116, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

p. *Il Presidente*: BRESSANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977*
*Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 144*

**(9300)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lucera**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Lucera non ricoperto con il precedente concorso indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1976 a causa dell'esclusione dell'unico candidato partecipante per aver lo stesso superato il limite di età (cfr. verbale della commissione giudicatrice in data 31 marzo 1977);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lucera.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

*b*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

*d*) avere l'idoneità fisica all'incarico;

*e*) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

*f)* non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

*g)* essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Bari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

*a)* diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

*b)* certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

*c)* certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

*d)* certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

*e)* altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

*f)* titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

*g)* titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

*h)* pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, numero 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 30 giugno 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *agosto* 1977
*Registro n.* 19 *Giustizia, foglio n.* 235

---

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

*Alla procura generale presso la corte d'appello di* BARI

Il sottoscritto . . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . . provincia di . . . . . . . in via . . . . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lucera, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 1° settembre 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è nato a . . . . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . . . . . . . . . (1);

*b*) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . . . . nell'anno . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*c*) è cittadino italiano;

*d*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . (2);

*e*) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

*f*) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . . . . . . . (4);

*g*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . . . . . . . . . (5);

*h*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . . . . . . . . (6);

*i*) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . . . . . ;

*l*) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, . . . . . . .

Firma . . . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

**(9044)**

**Diario delle prove scritte del concorso, per esame, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.**

Le prove scritte del concorso a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 7 giugno 1977, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 27 e 28 febbraio 1978 con inizio alle ore otto antimeridiane.

**(9086)**

---

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Elenco dei primari di oncologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1972 e 23 settembre 1972, concernente l'elenco dei primari di oncologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a

prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di oncologia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario oncologo in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso l'istituto a carattere scientifico fondazione pro clinica del lavoro di Pavia:

Robustelli Della Cuma Gioacchino, nato a Grosotto il 16 agosto 1937.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1977

*Il Ministro*: DAL FALCO

(9235)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Spostamento della sede e rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi.**

Le prove scritte del concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi, indetto con decreto ministeriale 8 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1977, registro n. 4 Sanità, foglio n. 88, avranno luogo in Roma, presso il palazzo dei congressi (piazzale Kennedy - E.U.R.), con inizio alle ore 9 dei seguenti giorni:

prima prova scritta: 25 gennaio 1978;
seconda prova scritta: 26 gennaio 1978.

Di tale nuovo diario sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati al concorso.

(9260)

## CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI ROMA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di neurochirurgia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Roma.

(9267)

## OSPEDALE « G. P. DELOGU » DI GHILARZA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario chirurgo;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Ghilarza (Oristano).

(9272)

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina;
un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria;
un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;
un posto di assistente cardiologo;
un posto di assistente di laboratorio di analisi mediche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ghilarza (Oristano).

(9273)

## OSPEDALE PER MOTULESI E NEUROLESI « VILLA ROSA » DI PERGINE VALSUGANA

**Concorso ad un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale od ortopedia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale od ortopedia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, gli interessati sono pregati di rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pergine Valsugana (Trento).

(9261)

## OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI TOLMEZZO

### Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

**(9274)**

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario di laboratorio;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

**(9275)**

## OSPEDALE «OPERA PIA CASTIGLIONI» DI FORMIGINE

### Concorso ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formigine (Modena).

**(9269)**

## OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

### Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

**(9263)**

## OSPEDALI RIUNITI «V. LEONARDI - E. RIBOLI» DI LAVAGNA

### Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Lavagna (Genova).

**(9270)**

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lavagna (Genova).

**(9271)**

## OSPEDALE AL MARE DI VENEZIA-LIDO

### Concorso a due posti di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Venezia-Lido.

**(9268)**

## OSPEDALE DI VIGNOLA

### Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vignola (Modena).

**(9264)**

## OSPEDALE CIVILE «SS.MA ANNUNZIATA» DI CENTO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di radiologia e terapia fisica;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cento (Ferrara).

**(9262)**

## OSPEDALE «LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E FRANCESCO TEOTINO» DI LOCRI

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del centro tumori (a tempo pieno);
un posto di assistente di urologia (a tempo pieno);
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

**(9265)**

## OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

**Concorso a quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

**(9266)**

## OSPEDALE MANDAMENTALE «SS. CAPITANIO E GEROSA» DI LOVERE

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di chirurgia generale.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 e dalla legge della regione Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lovere (Bergamo).

**(9253)**

## OSPEDALE «S. MARIA DELLE CROCI» DI RAVENNA

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

**(9254)**

## OSPEDALE CIVILE «S. ANDREA» DI LA SPEZIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di primario di geriatria;
un posto di primario di oculistica;
un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;
un posto di capo del servizio di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di assistente del servizio autonomo di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in La Spezia.

**(9251)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772380)